

## **Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro**

**Accordo Quadro per l'assistenza legale alle Regioni ai fini delle operazioni connesse alla ristrutturazione del debito delle Regioni, ai sensi dell'art. 45, del D.L. n. 66 del 24/04/2014.**

La Regione Marche rappresentata da ●, in virtù di ●

e

lo Studio Legale ●, rappresentato da ●, in qualità di ● come documentato dall'**Allegato (a)** al presente Accordo Quadro

### **PREMESSO:**

- che la Regione Marche con Decreto del Dirigente n. ● del ●/●/●, ha avviato una procedura selettiva per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro, tramite Mepa, per la fornitura dell'assistenza legale necessaria alle operazioni connesse alla ristrutturazione del debito delle Regioni;
- che la Regione Marche, con Decreto del Dirigente n. ● del ●/●/●, a seguito di espletamento della prevista procedura selettiva, ha aggiudicato la procedura allo Studio Legale ●;
- che le sopra descritte Parti sono ben a conoscenza degli atti sopra citati e, anche se non materialmente allegati al presente accordo, ad essi intendono fare riferimento, rinunciando a qualsiasi contraria eccezione;

### **STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO QUADRO**

#### **ART. 1 (Oggetto)**

Il presente Accordo disciplina i servizi di assistenza legale necessari alle Regioni:

1) per le operazioni connesse alla ristrutturazione del debito delle Regioni, previste dall'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014. In particolare l'assistenza dovrà comprendere anche:

- la negoziazione degli accordi con i singoli investitori, comprendenti la prospettazione di soluzioni diversificate con i relativi rischi;
- l'assistenza nella interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti nell'attività di ristrutturazione del debito, con particolare riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle altre autorità, sia nazionali che estere;
- la revisione dei documenti prodotti dalle Regioni, in ordine alla loro correttezza dal punto di vista legale;
- cura di eventuali traduzioni di documenti inerenti la procedura di ristrutturazione;
- la *legal opinion* in merito ai poteri delle Regioni e all'operazione in generale;
- la chiusura di eventuali contratti derivati a copertura del debito.

Le premesse del presente Accordo sono da considerarsi parte integrante dello stesso.

#### **ART. 2 (Adesioni all'Accordo Quadro)**

Le Regioni di cui all'art. 1, nel termine di dodici mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, possono chiedere allo Studio Legale ● l'adesione per l'assistenza legale relativa alle operazioni connesse alla ristrutturazione del debito delle Regioni previste dall'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, di rispettiva competenza. A seguito dell'adesione di cui sopra, lo Studio Legale ● e ciascuna regione stipuleranno apposita Convenzione riportante le condizioni generali previste dal presente Accordo e le clausole speciali concordate tra le parti.

Tutti gli atti di cui al presente Accordo e quelli consequenziali derivanti dalla sottoscrizione delle Convenzioni dovranno essere redatti in lingua Italiana ovvero accompagnati da traduzione in lingua italiana asseverata da perizia giurata.

#### **ART. 3 (Durata)**

Il presente Accordo ha la durata di mesi dodici a decorrere dalla data di sottoscrizione. I rapporti convenzionali con le singole regioni avranno durata pari a mesi dodici dalle rispettive

date di sottoscrizione, salva la possibilità di proroga, concordata tra le parti, nel caso che le operazioni di riacquisto o rinegoziazione non siano state completate nei termini di cui sopra.

#### **ART. 4 (Prezzo delle prestazioni e modalità di pagamento)**

Il prezzo delle prestazioni di assistenza legale è commisurato al valore nozionale del debito da ristrutturare per ciascuna regione, nella misura pari allo •% del debito stesso. La determinazione di tale compenso deve intendersi al netto di IVA. Tale prezzo, comunque, si riferisce a prestazioni quantitativamente e qualitativamente conformi agli standard professionali connessi alla tipologia delle prestazioni. È, in ogni caso, esclusa qualsiasi altra forma di onere accessorio o rimborso spese.

Il pagamento avverrà attraverso l'emissione di fattura a saldo a seguito di una relazione conclusiva che documenti il completo espletamento dell'attività di supporto correlata alle operazioni di riacquisto di cui in premessa.

#### **ART. 5 (Modalità di esecuzione delle prestazioni)**

Lo Studio Legale • provvederà, attraverso propri professionisti all'espletamento delle attività di assistenza legale. Lo Studio Legale potrà, altresì, richiedere consulenze, perizie o supporti esterni di altro tipo mantenendo indenne le regioni che stipuleranno le Convenzioni di cui all'art. 2 da qualsiasi responsabilità e spesa ulteriore.

È, comunque, esclusa ogni forma di cessione anche parziale del presente Accordo e delle successive Convenzioni stipulate con le regioni e, altresì, forme di sub affidamento, comunque denominate.

#### **ART. 6 (Oneri per la sicurezza)**

In relazione alle prestazioni da svolgere per le singole regioni che stipuleranno le Convenzioni di cui all'art. 2, in base all'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs n. 81/2008, sono da escludersi oneri derivanti da rischio interferenze e, pertanto, non è stato predisposto il relativo documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

#### **ART.7 (Recesso)**

Le singole regioni hanno diritto di recedere dalle relative Convenzioni in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione della regione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni.

In caso di recesso lo Studio Legale ha diritto a percepire compensi per le attività poste in essere e debitamente documentate fino alla data del recesso, senza possibilità di ulteriori pretese per qualsiasi titolo o ragione.

#### **ART.8 (Condizione risolutiva)**

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche effettuate dalla Regione in ordine al possesso da parte dello Studio Legale dei requisiti oggettivi e soggettivi dallo stesso attestati nel corso della procedura di gara.

#### **ART. 9 (Tracciabilità flussi finanziari)**

Lo Studio Legale assume, a seguito della sottoscrizione delle Convenzioni con le regioni, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010. In particolare lo Studio Legale si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto delle Convenzioni con le regioni.

In caso di inadempimento la Convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 10 (Trattamento dati personali)**

I dati relativi allo Studio Legale affidatario verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente accordo e con le garanzie previste dal D. Lgs n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Regione Marche che sottoscrive il presente Accordo.

#### **ART. 11 (Foro competente)**

Per ogni controversia relativa al presente Accordo le Parti stabiliscono che il Foro competente in via esclusiva è quello di Ancona.

Lo Studio Legale ● dichiara di approvare, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, in forma specifica, gli articoli:

- **ART. 2 (Adesioni all'Accordo Quadro)**
- **ART. 3 (Durata)**
- **ART. 4 (Prezzo delle prestazioni e modalità di pagamento)**
- **ART. 5 (Modalità di esecuzione delle prestazioni)**
- **ART. 7 (Recesso)**
- **ART.8 (Condizione risolutiva)**
- **ART. 11 (Foro competente)**

Per lo Studio Legale (●)

Per la Regione Marche (●)